



LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Castagnoli Bruno Presidente

Dott. Formiconi Stefano Consigliere rel.

Dott.ssa Ercoli Maria Ida Consigliere

IL CASO.it

a scioglimento della riserva formulata a verbale d'udienza del 7 dicembre 2016,

premesso che:

con decreto in data 6 settembre 2016 il Tribunale di Ascoli Piceno

ha disposto l'affidamento congiunto del minore

ad entrambi i genitori con collocamento prevalente

presso la madre, in San Benedetto del Tronto fino

al sesto anno di vita del bambino, stabilendo le modalità di visita

da parte del padre, e regolamentando, altresì,

tempi e modi della facoltà per costui di tenerlo con sé; poneva,



inoltre, a carico del padre un onere contributivo per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat; stabiliva, infine, che le spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-ricreativo venissero suddivise a metà tra i genitori;

avverso tale provvedimento, pronunciato su ricorso promosso ex articoli 337 bis segg. c.c. e 737 c.p.c. dal [] proponeva reclamo la **madre** denunciandone l'erroneità laddove veniva stabilito che il minore e la madre collocataria avrebbero dovuto dimorare a San Benedetto del Tronto fino al sesto anno di età del bambino, trattandosi, a suo avviso, di statuizione resa in evidente violazione dei diritti costituzionali, comportando un'illegittima compressione delle proprie opportunità lavorative senza essere funzionale agli interessi della prole, tenuto conto del contesto familiare paterno nonché di quello sociale ed ambientale venutisi a creare nella suddetta cittadina (segnalava, in particolare, l'incendio doloso di un magazzino ortofrutticolo sottostante l'abitazione dei nonni [] attribuito all'ex convivente della sorella del [] con cui questi condivideva la gestione dell'attività commerciale svolta); d'altronde le condizioni di salute del bambino, a cui era ascrivibile un difetto dell'udito, non verrebbero pregiudicate in modo alcuno dall'invocato trasferimento;



censurava, altresì, la decisione del Collegio giudicante per aver recepito acriticamente le conclusioni a cui era pervenuto il nominato c.t.u. pur in presenza di rilievi formulati da entrambi i consulenti di parte senza che l'ausiliare d'ufficio avesse fornito una motivata e convincente smentita a tali confutazioni; lamentava, infine, sia l'omessa indicazione della decorrenza del contributo di mantenimento dal momento della proposizione della relativa domanda, sia la mancata compiuta statuizione da parte dei primi giudici in ordine alle spese straordinarie, carenza comportante motivi di conflittualità tra le parti, proponendo di regolamentare il rimborso di tali spese sostenute per il figlio secondo quanto definito nei protocolli in uso presso i tribunali, distinguendo tra spese straordinarie obbligatorie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori;

il Procuratore generale, nell'intervenire, ha chiesto l'accoglimento del reclamo, condividendo i motivi esposti dalla reclamante con particolare riguardo a quelli relativi alla tutela della sicurezza del minore ed al diritto dell'affidataria di fissare la propria residenza, insieme alla prole, "in sede diversa da quella del padre";

costituitosi, contestava il fondamento dell'impugnazione riportandosi, in sostanza, alle argomentazioni di cui alla pronuncia gravata, evidenziando, in particolare, la



circostanza che controparte ben poteva svolgere la propria attività lavorativa in San Benedetto del Tronto, comportando, anzi, il preteso trasferimento difficoltà di conciliare gli impegni professionali con i bisogni del figlio e considerato che il contesto familiare di riferimento nella nuova residenza si presentava tutt'altro che favorevole, stante i non buoni rapporti della con i parenti in zona; rilevava, comunque, l'indispensabilità per di mantenere "una continuità terapeutica nei luoghi e con le figure che lui conosce e a cui è abituato", ciò potendo concretarsi più favorevolmente in una realtà come quella di San Benedetto del Tronto piuttosto che in altra località; concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo con conseguente conferma integrale del provvedimento impugnato;

osserva:

i motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione che ne consente e ne rende opportuna la trattazione unitaria;

va rilevato, in primis, che, di fronte a scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati (scelte, del resto, corrispondenti a un diritto costituzionalmente garantito), che non comportano la perdita - per il solo fatto di trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge - dell'idoneità ad



essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse di costoro il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò possa incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario, conseguenza, questa, comunque inevitabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che rimane: al riguardo vanno condivisi e ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 18087/2016) secondo cui stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole;

in siffatto contesto il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito, come detto, dalla normativa costituzionale, non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano



concretamente e comprovatamente incompatibili con le esigenze fondamentali personali di quest'ultimo, oltre che con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalente collocatario;

nel caso in esame il prospettato trasferimento in provincia di Viterbo, località Ronciglione, ubicata poco lontano dal luogo ove la donna ha asserito di avere una concreta occasione di lavoro, risulta adeguato alle esigenze del bambino, collocandosi in un contesto in cui questi ha relazioni parentali in un ambiente, già frequentato, sostanzialmente familiare (per la presenza di numerosi congiunti), dotato di strutture scolastiche e assistenziali per qualità e quantità certamente non inferiori a quelle riscontrabili nelle vicinanze dell'attuale dimora, anche tenuto conto della prossimità di detta località al capoluogo di provincia e alla capitale;

a ciò aggiungasi che il minore è da considerare, allo stato, bisognoso della presenza materna, pur sempre apportatrice di quella carica affettiva tutta speciale, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza, che, al momento, si atteggiavano come elementi insostituibili per garantire un corretto e armonico sviluppo psicofisico in relazione alla delicata fase di crescita;

l'espletata c.t.u., in proposito, ha evidenziato come la madre sia apparsa più competente dell'altro genitore sotto il profilo della



consapevolezza e delle responsabilità che il proprio ruolo comporta, attraverso la constatazione che la stessa “si dimostra ben adeguata sia sotto il profilo dell’accudimento che sotto quello della riflessività” (cfr. in particolare pag. 28 della relazione): in definitiva la valutazione di insostituibilità della presenza quotidiana della madre nella cura dei bisogni, nell’organizzazione del contesto e nell’attenzione agli aspetti emozionali e sociali sostanzia la prevalenza riconosciuta alla necessità di quella presenza rispetto al padre;

lo stesso consulente d'ufficio ha concluso che la donna, in definitiva, non solo è dotata di un equilibrio che le consente di esercitare adeguatamente il ruolo materno, ma è risultata, nella piena consapevolezza di tale proprio ruolo, più indicata rispetto al padre dal punto di vista della cogenitorialità (cfr. pag. 28 dell’elaborato peritale), ciò che indubbiamente non può che influire favorevolmente anche in relazione all’accesso dell’altro genitore ad un rapporto positivo con il figlio;

in tale contesto non può prescindere dalla considerazione che la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come "munus", occorrendo privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della



personalità del minore: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, elementi, tutti, che l'ausiliare nominato dal Tribunale non ha mancato di esaminare giungendo sotto gli aspetti considerati - attraverso ampia ed accurata disamina, corretta sul piano logico, oltre che su quelli giuridico e scientifico - ad una valutazione positiva in favore della madre;

d'altronde la particolare duttilità e capacità di adattamento alla novità dei bambini ne rende indubbiamente più agevole il percorso di superamento di eventuali difficoltà iniziali insite nel cambiamento, laddove, invece, un brusco prolungato distacco dalla figura materna senza dubbio non potrebbe, allo stato, che avere ripercussioni negative irrimediabili e non altrimenti riparabili sull'equilibrio e sul benessere fisico, psichico ed emotivo del minore;



inoltre, non solo non sussiste alcun pregiudizio apparentemente derivante dal trasferimento in questione, ma neppure è dato riscontrare un'eventuale perdita, in conseguenza del cambiamento medesimo, del rapporto con il padre, avuto riguardo alla non rilevante distanza del nuovo luogo di residenza rispetto a quello antecedente, degli attuali mezzi di comunicazione, anche audiovisivi, e di trasporto, dei tempi e dei modi di visita e della facoltà per costui di tenere con sé il bambino, così come stabilito nel provvedimento impugnato;

sotto altro, ma connesso, aspetto, per quel che concerne il dies a quo della corresponsione dell'assegno di mantenimento del minore posto a carico del padre, occorre dare continuità alla giurisprudenza di legittimità – dalla quale questa Corte non ritiene di doversi discostare in assoluto difetto di ragioni che costituiscano valido supporto alla contraria tesi - secondo cui la decorrenza del contributo in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, prescindendo l'obbligo in argomento dalla pronuncia (cfr. ex multis Cass. n. 3348/2015; Cass. n. 10119/2006; Cass. n. 21087/2004);

per quanto riguarda il rimborso delle spese straordinarie poste nella misura del 50% a carico del padre, appare opportuno il riferimento al relativo protocollo (che indica espressamente le spese mediche,



scolastiche ed extrascolastiche da documentare e la suddivisione tra quelle che richiedono e quelle che non richiedono il preventivo accordo dei genitori) in uso attualmente presso il Tribunale di Ancona;

le oscillazioni della giurisprudenza, in particolare di merito, in materia, conseguente alla peculiarità delle singole fattispecie sottoposte ad esame, legittimano la regolamentazione delle spese di lite del presente grado in termini di integrale compensazione;

P.Q.M.

IL CASO.it

La Corte - nel confermare il disposto affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre nonché le disposizioni stabilite dal Tribunale nel provvedimento oggetto di reclamo relative all'esercizio del diritto di visita e pernottamento presso il padre, anche con riferimento ai periodi festivi – autorizza, in parziale riforma del provvedimento medesimo, la madre a trasferire, unitamente alla prole di cui è collocataria, la propria residenza in Ronciglione (VT);



dispone che l'assegno di mantenimento del figlio da corrispondere da parte di così come stabilito nel decreto impugnato, decorra a far data dall'atto introduttivo del precedente grado di giudizio;

stabilisce che le spese straordinarie per il minore da porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% siano regolamentate secondo le previsioni dell'attuale protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Ancona;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 dicembre

2016.

Il Presidente

CASO.it

